

SENT. N. 1032/2012
R.A.L. N. 4795/2011
CRON. N. 9298



**TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO**

*Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano*

Dispositivo

della sentenza nella causa per controversia in materia di lavoro, promossa con ricorso depositato in data 14.12.2011

da

MACERA Pasqualina, REA Maurizio, ANDREOZZI Emanuele, TRIBELLI Antonio, MUSETTI Egidio, ROSSI Maurizio, CARACCI Mauro, VONA Gianmarco, ROSSI Alberto, LUPO Roberto e QUINTILIANI Lorenzo (Avv.ti Antonio Pileggi e Antonella Verrecchia)

contro

FROSINONE MULTISERVIZI S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t. (Avv. Stefano Scattone)

nonché

PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Presidente p.t. (Avv. Fabrizio Zoli)

Il Giudice del Lavoro

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie le domande proposte dagli attori nei confronti della FROSINONE MULTISERVIZI S.p.A. in liquidazione dichiarando l'illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro dei ricorrenti nel periodo dal 2.11.2009 alla data dei licenziamenti e l'inefficacia e l'illegittimità degli impugnati licenziamenti;
 - 2) per l'effetto, condanna la FROSINONE MULTISERVIZI S.p.A. a corrispondere agli attori la differenza tra la retribuzione piena ed il trattamento di integrazione salariale dagli stessi percepito dal 2.11.2009 alla data dei licenziamenti;
 - 3) ordina alla medesima società di reintegrare gli attori nel posto di lavoro precedentemente occupato e di risarcire loro i danni subiti in conseguenza del licenziamento, danni commisurati alle mensilità delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso datoriale a quella della reintegrazione, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato e con regolarizzazione contributiva, detratte le somme dagli stessi eventualmente percepite nello stesso periodo in virtù di rapporti di lavoro subordinato intercorsi con altri soggetti;
 - 4) rigetta le domande proposte contro la Provincia di Frosinone;
 - 5) condanna la resistente Frosinone Multiservizi S.p.A. a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €.6.500,00, di cui €.3.500,00 per diritti e €.3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
 - 6) compensa tra gli attori e l'altra resistente le spese di lite;
 - 7) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
- Frosinone, 18.7.2012

Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi